



Ricorso N. 141/07

Sentenza N. 49/07
Fallimento N. 46/07
N. Cron.
N.Rep.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA

Sezione Terza Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.
dr. Claudio Miele.....Presidente
dr. Alida Paluchowski.....Giudice
dr. Filippo D'Aquino.....Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento per dichiarazione di insolvenza N. 141/07 depositato in data 12.06.2007 e promosso da:

M. S. P. S.p.A. in liquidazione, con sede in [redacted] alla Via [redacted] n. [redacted], rappresentata e difesa dall'Avv. A. [redacted] e S. [redacted] e dall'Avv. A. [redacted] M. [redacted] G. [redacted] elettivamente domiciliata in [redacted], alla Via [redacted] n. [redacted]

nei confronti di

SE STESSA

IL CASO.it

Il Tribunale

esaminati gli atti, udita la relazione del Giudice Delegato;

visto il ricorso con il quale la M. S. P. S.p.A. in liquidazione ha chiesto in via principale la dichiarazione dello stato di insolvenza, previa adozione degli opportuni strumenti conservativi del caso ovvero, in subordine, la dichiarazione di fallimento ovvero l'ammissione ad altre procedure concorsuali;

rilevato che all'udienza del 19.06.2007 è comparso in rappresentanza del Comune di [redacted], unico azionista della società ricorrente, il Sindaco del Comune di [redacted], il quale ha chiesto termine per proporre soluzioni alternative alla domanda del ricorrente;

rilevato che nel corso del procedimento sono intervenuti i membri del Collegio Sindacale della ricorrente, i quali non si sono opposti alla dichiarazione di insolvenza della ricorrente;

ritenuto che deve ritenersi conclamato lo stato di insolvenza della ricorrente - tra l'altro incontestato dal liquidatore e dai sindaci - che si prolunga da lungo tempo, posto che alla data del 31.12.2006 - come risulta dal ricorso - la gestione della società ricorrente in liquidazione era priva di ricavi, a fronte di una perdita di bilancio pari ad almeno euro 303.553,00 e che per i cinque anni precedenti la gestione ha generato perdite tali da azzerare da lungo tempo i mezzi propri della ricorrente;

ritenuto che la gravità e la perduranza dello stato di insolvenza della ricorrente è ulteriormente evidenziato:

Tribunale di Monza
Dr. Filippo D'Aquino

1) dalla sussistenza di rilevanti debiti, alcuni oggetto di decreto ingiuntivo (A. N. M. S.p.A. per Euro 1.533.899,73, oltre spese legali, oltre altri decreti ingiuntivi notificati nelle more per oltre Euro 194.000,00);

2) dalla insufficienza dell'attivo patrimoniale risultante dal bilancio redatto al 31.12.2006 (compreso quello immobilizzato, trattandosi di società in liquidazione), peraltro redatto e non approvato, a far fronte alle passività;

3) dalla relazione del revisore contabile allegata alla bozza di bilancio al 31.12.2006 sottoposta all'assemblea del 25.05.2007, dalla quale risulta l'inesistenza di prospettive di ulteriori incassi oltre quelli esposti, l'esposizione di un valore all'attivo immobilizzato relativamente a un cespite che non è di proprietà della ricorrente ma in diritto di superficie su suolo comunale, non operativo e per il quale non sono stati versati gli oneri di urbanizzazione, l'emersione di debiti nei confronti di fornitori per ulteriori Euro 1.500.000,00 rispetto a quelli evidenziati, nonché l'inesistenza di accantonamenti per compensi e per interessi;

IL CASO.it

4) dal fatto che il decreto ingiuntivo azionato nei confronti del Comune di [redacted] per Euro 3.573.844,45 e reso provvisoriamente esecutivo, è subordinato alla prestazione di cauzione per pari importo, cauzione che, data la gravissima situazione finanziaria della ricorrente, non può essere prestata;

ritenuto, pertanto, che la situazione di insolvenza della ricorrente deve ritenersi comprovata;

ritenuto che, pertanto, non sussistono i presupposti per differire la presente decisione –come richiesto, peraltro genericamente, dal Comune di [redacted] data la gravità della situazione finanziaria della ricorrente, che aggraverebbe –anche solo in relazione alla quota interessi dei debiti sinora maturati- la situazione di insolvenza della ricorrente e dato che allo stato non è possibile neanche quantificare l'apporto finanziario da parte del Comune di [redacted] per ripianare le perdite della ricorrente.

ritenuto che, peraltro, la questione principale verte sulla assoggettabilità o meno della ricorrente a l.c.a. –con conseguente dichiarazione di insolvenza- o, in alternativa, dichiarazione di fallimento o amministrazione straordinaria;

con riferimento a ciò il Tribunale osserva quanto segue.

La ricorrente assume di essere assoggettabile a dichiarazione di insolvenza in quanto ente soggetto a l.c.a. con esclusione del fallimento in quanto "impresa in cui l'IRI abbia una partecipazione di oltre la metà del capitale sociale, oppure" costituisca una di quelle "società debentrici dello Stato per un ammontare che raggiunga il quadruplo del capitale sociale". E' a questa seconda categoria di società –ammesse alla procedura di l.c.a. con esclusione del fallimento- che la ricorrente assume di appartenere, in quanto stima l'esistenza di un debito nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti per Euro 1.515.811,09 a fronte di un capitale sociale (perso da numerosi esercizi) di Euro 120.000,00.

La ricorrente fa riferimento a questo proposito all'art 195 integrato dall'art. 4 l. 400/75.

IL CASO.it

Premesso che non è stato documentato alcun debito nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti –tanto meno nella misura allegata da parte ricorrente superiore ad un milione di Euro- ciò non risultando dal verbale dell'assemblea del 25.05.2007, né dalla bozza di bilancio (dalla quale risulta unicamente un debito aspecifico nei confronti di società controllanti), né dalla nota integrativa, né dalle relazioni degli organi di controllo, né dalle deduzioni a verbale di cui all'udienza del 19.06.2007, va rilevato come la l. 400/75 nel suo complesso (l'art. 4 è irrilevante in proposito) non riguarda il caso di specie. Tale disciplina riguarda la

procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi, che si applica, ai sensi dell'art. 1 l. cit. alle l.c.a. delle società cooperative disposta ai sensi dell'art. 2540 c.c. abrogato (ora sostituito dall'art. 2545-terdecies c.c.) alla l.c.a. delle società cooperative conseguente allo scioglimento per atto dell'Autorità di vigilanza, alla l.c.a. di alcuni consorzi cooperativi, di associazioni di cooperative nonché di ogni altro ente cooperativo assoggettato alla vigilanza dell'Autorità di vigilanza.

IL CASO.it

Tale disciplina non si applica, invece, al caso di specie e, soprattutto, non esclude la soggezione di tali soggetti alla dichiarazione di fallimento.

Viceversa la ricorrente pare far riferimento alla disciplina delle società per azioni debentrici dello Stato per un ammontare superiore al quadruplo del capitale sociale (R.D.L. 17/1/1935 n. 2), ossia a quei casi di imprese che erano assoggettate a l.c.a., tra cui le società controllate dal disciolto IRI (art. 4 r.d. 859/33 conv. nella l. 321/34):

Nella specie non si tratta, peraltro, di disposizioni che escludono l'assoggettamento a fallimento, bensì che, in deroga all'art. 2 l.f., consentono il ricorso alla procedura di fallimento ai sensi dell'art. 196 l.f. in via alternativa rispetto alla l.c.a., laddove si tratti di s.p.a. o s.a.a. i cui debiti verso lo Stato o garantiti dallo Stato, siano superiori al quadruplo del capitale sociale. Nel qual caso la sottoposizione alla l.c.a. -senza esclusione del fallimento veniva giustificata dal fatto che tali società non avessero fatto fronte al pagamento di qualcuna delle rate di capitale oppure di interessi scaduti (r.d.l. 17.01.35, n. 2, conv. in l. 8.04.35, n. 702).

Ritenuto, pertanto, che la società ricorrente può essere ammessa alla procedura di fallimento;

ritenuto, in particolare, che, stante la situazione di insolvenza e la sussistenza della natura di società commerciale, sussistono i presupposti per l'assoggettamento a dichiarazione di fallimento;

ritenuto che deve in ogni caso procedersi all'accertamento dei presupposti soggettivi per l'assoggettamento a procedura fallimentare ex art. 1, comma 2, l.f.;

ritenuta assorbente, sotto questo profilo, la circostanza che l'attivo patrimoniale alla data del 31.12.2006 -categoria alla quale va raccordata la sussistenza di investimenti di capitale (capitale investito)- ammonta ad oltre Euro 2.500.000,00;

ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti per l'ammissione della ricorrente alla l.c.a. e, pertanto, sussistendo una situazione di irreversibile dissesto della resistente, i requisiti dimensionali di cui all'art. 1 l.f. e la sussistenza di debiti per oltre Euro 25.000,00, deve essere dichiarato il fallimento della società resistente;

IL CASO.it

P.Q.M.

I. Dichiaro il fallimento di M. S. P. S.p.A. in liquidazione, con sede in [redacted] alla Via [redacted] n. [redacted] c.f. [redacted];

II. Nomina Giudice Delegato il dr. Filippo D'Aquino;

III. Nomina Curatore IL DR. R. [redacted] CON STUDIO IN

[redacted] VIA [redacted];

IV. Ordina il deposito, entro tre giorni, dei bilanci e delle scritture contabili;

V. Fissa il giorno 9/10/2007 ore 10:00 per l'esame dello stato passivo innanzi al Giudice Delegato dr. Filippo D'Aquino;

VI. Assegna ai creditori e a coloro che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della fallita termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza

di cui al numero precedente per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo, di rivendica e restituzione, rendendo noto che le domande depositate dopo tale termine sono per legge considerate tardive; **IL CASO.it**

Si notifici la copia integrale della presente sentenza al debitore fallito ai sensi dell'art. 137 c.p.c. e si comunichi per estratto ai sensi dell'art. 136 c.p.c. a cura della cancelleria alle altre parti del processo prefallimentare ed al curatore.

Si comunichi nel più breve termine possibile all'Ufficio del Registro delle Imprese ove l'imprenditore ha la sede legale (e se difforme da quella effettiva anche a quest'ultima) ai fini della annotazione per gli effetti dell'art. 17 l.f. ;

Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, in data 20 giugno 2007

Il Giudice Est.

Dr. Filippo D'Aquino

Il Presidente

dr. Claudio Miele

sentenza depositata
in Cancelleria il

20 GIUGNO 2007

IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa Giuseppina DONATO

Donato

IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa Giuseppina DONATO

Donato